



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO
PER LA ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
COMUNE DI VECCHIANO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 dell'11/05/2012

Articolo 1

- ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Vecchiano. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22.12.2011, la deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Per l'annualità 2012 l'aliquota è fissata nella misura dello 0,8 per cento. Ai sensi dell'art. 1, comma 3bis del D. Lgs. n. 360/1998 viene istituita una soglia di esenzione dall'addizionale per i redditi inferiori ad euro 10.000,00; tale soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'imposta si applica al reddito complessivo.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, con le modalità di cui al D.M. 5 ottobre 2007.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.